



**COMUNE DI CALCI
(Prov. di Pisa)**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.02.13

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 11.09.14 e n. 53 del 31.10.24

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Calci.

ART. 2¹

Il Comune di Calci adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti di una persona fisica, cittadino italiano o straniero, non residente in Calci, o di una persona giuridica, italiana o estera, che si sia particolarmente distinta per impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbia instaurato rapporti con il paese ed i suoi abitanti, dando lustro allo stesso e favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.

ART. 3²

La proposta di attribuzione della “Cittadinanza Onoraria” può essere avanzata dal Sindaco, da 1/3 dei Consiglieri Comunali, da almeno 100 cittadini residenti nel Comune di Calci.

Il Sindaco, ricevuta la proposta corredata da idonea biografia del designato e dalle motivazioni che sostengono la richiesta, sottopone l’istanza al parere preventivo della Commissione Affari Generali.

La proposta viene approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà, anche nella stessa seduta, a successiva votazione e sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n. 60 del 11.09.14

²Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 31.10.24

ART. 4

La “Cittadinanza Onoraria”, quale attestato di stima e di gratitudine da parte del Comune nei confronti di una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi settori della società, viene conferita, previa accettazione, mediante adozione di deliberazione consiliare e successiva consegna di una pergamena che lega simbolicamente il designato alla Comunità di Calci, evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento.

La deliberazione dovrà riportare la motivazione del riconoscimento. La “Cittadinanza Onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.

ART. 5

E’ istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Calci nel quale sono iscritte le personalità a cui è stata conferita la “ Cittadinanza Onoraria”. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria. Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stata concessa la “Cittadinanza Onoraria”. Sarà curato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al cittadino.

La “ Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia alla presenza del Consiglio Comunale.

ART. 6

Il Comune di Calci, in occasione di particolari ricorrenze o ceremonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

ART. 7

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all’Albo del Comune.